

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

439^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 30 MARZO 1971

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA,
indi del Vice Presidente CALEFFI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione Pag. 22367

Approvazione di procedura urgentissima
per il disegno di legge n. 1420:

PRESIDENTE 22376

TESAURO 22376

Discussione:

« Esclusione dei distributori e rivenditori professionali della stampa periodica dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale » (1281) (D'iniziativa del deputato Beragnoli e di altri deputati) (Approvato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati); « Modifica dell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione agli articoli 57, 528

e 725 del Codice penale, sulla responsabilità degli addetti alla diffusione della stampa periodica » (49), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori. **Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1281 col seguente nuovo titolo:** « Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 »:

PRESIDENTE Pag. 22367

ALBERTINI 22380

FILETTI 22370

MARIS 22380

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 22378

TOMASSINI 22373, 22379

ZUCCALÀ, *relatore* 22376, 22381

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 11).

Si dia lettura del processo verbale.

L I M O N I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 18 marzo.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

GERMANÒ — « Modifiche all'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311, concernente la ricostruzione della carriera dei professori universitari di ruolo » (1639).

Discussione dei disegni di legge:

« **Esclusione dei distributori e rivenditori professionali della stampa periodica dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale** » (1281), di iniziativa del deputato Beragnoli e di altri deputati (Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati) e « **Modifica dell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione agli articoli 57, 528 e 725 del codice penale, sulla responsabilità degli addetti alla diffusione della stampa periodica** » (49), di iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori. Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1281, col seguente nuovo titolo: « **Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47** »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « **Esclusione dei distributori e rivenditori professionali della stampa periodica dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale** », di iniziativa dei deputati Beragnoli, Guidi, Cataldo, Giuseppina Re, Giovannini, Coccia, Luigi Napolitano e Amasio, già approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati, e: « **Modifica dell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione agli articoli 57, 528 e 725 del Codice penale, sulla responsabilità degli addetti alla diffusione della stampa periodica** », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Crollanza, De Marsanich, Dinaro, Fiorentino, Filetti, Franza, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini e Turchi.

Avverto che nel corso della seduta potranno effettuarsi votazioni mediante procedimento elettronico.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Maris. Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la vicenda che ci occupa non ci trova divisi. Anche in Commissione a larga maggioranza, se non addirittura all'unanimità — non ricordo esattamente — siamo stati concordi nel ritenere che debba essere rivista la normativa, che reprime i reati previsti e puniti dagli articoli 528 e 725 del codice penale, nei confronti dei distributori professionali di libri, di riviste e di giornali.

Costoro sono, per contratto con le federazioni degli editori di giornali, impegnati ad esporre al pubblico e a vendere tutti i libri e periodici che ricevono dalla stessa federazione italiana degli editori di giornali, senza facoltà di cernita, nè di controllo sulla stampa che viene loro somministrata.

La giurisprudenza non ha mai ritenuto che quest'obbligo contrattuale potesse assurgere a dignità scriminante di responsabilità penale, anche perchè in proposito la legge è esplicita, consentendo come scriminanti soltanto quelle previste dall'articolo 51 del codice penale, cioè l'esercizio di un obbligo che deriva dalla legge o da un ordine legittimo dell'autorità.

Sappiamo che la stampa periodica, con lo svilupparsi e il trasformarsi della società, si va sempre più ampliando, per cui è notevole la mole e il numero dei giornali e delle riviste che quotidianamente arrivano nelle edicole.

Vi è un'assoluta impossibilità da parte degli edicolanti e dei loro aiutanti di controllare questa massa di pubblicazioni. A prescindere da questa impossibilità pratica, non va dimenticata, poi, l'estrema difficoltà di natura tecnica di un eventuale controllo, che si risolverebbe anche in una inaccettabile censura sulla stampa da parte degli edicolanti. Dovrebbero costoro addirittura indagare e valutare se nel caso concreto di singole riviste sussista o meno l'estremo della oscenità, dell'offesa al pudore, ai fini dell'articolo 528, o accertare se sussista l'offesa alla pubblica decenza ai fini dell'articolo 725. Per quanto riguarda il pudore noi sappiamo quanto questo bene, diremo così metagiuridico, questo bene sociale, sia estremamente legato al tempo e allo spazio, quanto sia mutevole anche in relazione al grado di evoluzione e di coscienza media del cittadino. Oggi, di fatto, viene affidato agli edicolanti e ai librai questo compito: di accertare se quel tipo determinato di pubblicazione può colpire in quel determinato momento il pudore nella sua dimensione storicizzata in relazione alla coscienza media dei membri della comunità, cosa praticamente assurda e impossibile; o addirittura di accertare se sussiste la scriminante della pubblicazione scientifica o artistica, talchè, pur sussistendo la materialità di un'offesa al pudore, quella pubblicazione può comunque essere venduta ed esposta al pubblico perchè coperta dall'usbergo del valore artistico o del valore scientifico. Questa situazione si fa ancora più grave quando il bene protetto è la pubblica decenza per la

quale non si ha neanche un orientamento normativo; mentre per la pubblicazione oscena l'orientamento normativo viene dall'articolo 529, che dice che cosa si intende per osceno, cioè ciò che colpisce il pudore nella sua sfera sessuale, per la pubblicazione contraria alla pubblica decenza il giornalaio non ha neppure un'indicazione normativa, può pervenire al concetto di decenza solamente per deontologia, determinando da solo qual è la somma di comportamenti indicati dall'opportunità della convivenza civile.

Di fronte all'impossibilità per gli edicolanti di controllare questa massa di pubblicazioni, di fronte all'obbligo contrattuale che impone ai titolari di rivendita di giornali e di riviste di mettere in esposizione, di vendere tutti i giornali e le riviste ricevute dalla Federazione italiana degli editori, di fronte all'assurdità di pretendere che i rivenditori di giornali e di riviste operino una censura preventiva sugli stampati e sulle pubblicazioni accertando se sussiste la violazione dell'offesa al pudore e l'offesa alla pubblica decenza o se sussiste il valore artistico o scientifico dell'opera, di fronte ad una giurisprudenza che, pur essendo andata nel corso degli anni attenuandosi, pur essendo divenuta nel tempo meno rigorosa, è tuttavia rimasta ancorata alla lettera delle norme, che pur sussistono, e, quindi, ad una loro applicazione che finiva per costituire la persecuzione di una responsabilità puramente obiettiva, da molte parti si è pensato — e nell'altro ramo del Parlamento sono stati presentati in proposito diversi disegni di legge — di eliminare la responsabilità penale dei titolari e degli addetti a vendite di giornali e di riviste quando costoro, nell'esercizio della loro normale attività, pubblicamente rivendono gli stampati che possono avere contenuto lesivo del pudore o della pubblica decenza.

Sin qui dunque siamo d'accordo e il discorso potrebbe concludersi con la manifestazione di un voto favorevole da parte del nostro Gruppo al disegno di legge n. 1281. Ma noi del Gruppo comunista abbiamo presentato alcuni emendamenti, perchè riteniamo che la legge meriti di essere ampliata sotto due profili.

Riteniamo che porre i rivenditori di giornali e di riviste al riparo delle ipotesi delittuose di cui agli articoli 528 e 725 del codice penale non sia sufficiente, perchè esistono altre due ipotesi delittuose che possono coinvolgere la loro responsabilità. Mi riferisco alle due ipotesi di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, contenente disposizioni sulla stampa. L'articolo 14 di tale legge stabilisce che le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti quando, per la sensibilità ed impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee ad offendere il loro sentimento morale o a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. L'articolo 15 stabilisce che le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino con particolari impressionanti o raccapriccianti avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.

La giurisprudenza e la dottrina sono rimaste divise sul significato del richiamo esplicito contenuto negli articoli 14 e 15 alle disposizioni dell'articolo 528 del codice penale. Se tale richiamo fosse rivolto soltanto a stabilire in maniera più puntuale l'effettivo contenuto dell'articolo 528, per quanto riguarda l'oscenità della pubblicazione, stabilendo che i rivenditori di giornali e di riviste non possono essere puniti ai sensi dell'articolo 528 per il solo fatto di aver rivenduto, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicazioni materialmente oscene, potremmo ritenere di avere anche esentato, contemporaneamente, i rivenditori da responsabilità penale per gli articoli 14 e 15 della legge sulla stampa. Ma così non è, perchè la giurisprudenza, nel corso di questi anni, ha ritenuto che il richiamo all'articolo 528 del codice penale, contenuto negli articoli 14 e 15 della legge sulla stampa, sia un richiamo — come si dice — soltanto *quoad penam*; si tratterebbe, cioè, di due ipotesi delittuose autonome, perchè i beni giuridici protetti, gli eventi immateriali sia dell'ar-

ticolo 14 che dell'articolo 15 sono diversi dal bene giuridico protetto e dall'evento immateriale dell'articolo 528: là, nell'articolo 528, è il pudore che attiene alla sfera sessuale, qui, invece, nell'articolo 14 della legge sulla stampa, è il sentimento morale dei fanciulli e degli adolescenti e nell'articolo 15 è il comune sentimento familiare. Si tratterebbe, quindi, di due ipotesi delittuose diverse dall'ipotesi delittuosa dell'articolo 528.

Ecco a nostro avviso la ragione per la quale, mentre ci apprestiamo a esonerare da responsabilità penale l'edicolante che rivende, senza poterla controllare, una pubblicazione che contiene delle oscenità, che colpisce ed è rivolta alla sfera sessuale, non possiamo nello stesso momento, per la medesima ragione, non esonerare da responsabilità penale l'edicolante anche nel caso in cui venda una pubblicazione che contiene materiale, fotografie che colpiscono altri beni giuridici, cioè il sentimento familiare o la morale, come stabiliscono gli articoli 14 e 15, il sentimento morale degli adolescenti o il sentimento familiare degli adulti.

Di qui l'emendamento 1.2 da noi presentato, che tende ad ampliare appunto la sfera dei reati ai quali viene sottratta la responsabilità penale degli edicolanti, che così recita: « Non sono punibili, ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale e degli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, i titolari e gli addetti alle vendite di giornali e di riviste... ».

Questa è la prima modificazione che riteniamo necessaria. La seconda modificazione che parimenti riteniamo necessaria è quella che si riferisce ai destinatari della norma. Il disegno di legge 1281 indica come destinatari i titolari e gli addetti a rivendite di giornali e di riviste. Nelle edicole, nelle stazioni ferroviarie, in tutto il Paese oggi si vendono libri che un tempo normalmente si trovavano soltanto nelle librerie. Questo fatto, anzi, ha determinato una certa agitazione, un certo conflitto di interessi tra gli edicolanti ed i librai, perchè i librai contestano agli edicolanti il diritto di rivendere i libri.

Che cosa può accadere se la norma rimane così com'è? Essendo la categoria dei destinatari soltanto quella dei titolari di rivende-

dite di giornali e di riviste, ma essendo la legge congegnata in modo che tutte le pubblicazioni da loro vendute rientrano nella sfera delle pubblicazioni per cui non hanno responsabilità penale, può accadere che l'edicolante venda impunemente, senza conseguenze penali, un libro che lede il pudore o la pubblica decenza, mentre il libraio, che vende il medesimo libro e che si trova nelle stesse esatte condizioni dell'edicolante (infatti non siamo nel 1712, siamo nel 1971 e il libraio non legge certamente tutti i libri che vende, molti dei quali spesso sono rivestiti da una copertina di *cellophane*) sarebbe invece responsabile.

Per un criterio di eguaglianza costituzionale fra tutti i cittadini che si trovano a operare nelle medesime condizioni, dobbiamo estendere la norma ai librai. Noi, come Gruppo comunista, abbiamo presentato un emendamento che pensavamo fosse atto a raggiungere il fine che ora ho illustrato. Proponevamo di sostituire le parole: « e di riviste » con le altre: « di riviste e di libri ». Abbiamo però visto adesso l'emendamento presentato dai senatori Albertini e Pieraccini e riteniamo che tale emendamento risponda più puntualmente alle esigenze che noi abbiamo indicato.

Chiediamo pertanto che l'emendamento 1.4 venga messo in votazione prima del nostro e dichiariamo di votare a favore di tale emendamento. Si tratta di un comma aggiuntivo che così suona: « la stessa disposizione si applica ai titolari ed agli addetti a negozi di vendita di libri e di pubblicazioni non periodiche ». Siamo, ripeto, più favorevoli a questa formulazione che risolve in maniera più esatta il problema da noi sollevato.

Queste sono le ragioni sia del nostro voto favorevole alla legge sia della posizione che assumeremo in ordine agli emendamenti che in questa occasione abbiamo già illustrato. Sull'emendamento Tomassini esprimerò dopo il mio parere. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'articolo 21 della Costituzione, dopo aver stabilito che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nel suo ultimo comma prescrive che sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume e vuole che siano adottati provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni a detto divieto. Coerenti ai richiamati principi costituzionali sono le norme previste dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dall'articolo 15 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47.

L'articolo 528 del codice penale riguarda le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, mentre l'articolo 725 dello stesso codice fa riferimento a scritti, disegni o altri oggetti figurati che offendono la pubblica decenza. Le pubblicazioni e gli spettacoli osceni differiscono dalle pubblicazioni e dagli atti contrari alla pubblica decenza per la diversa obiettività giuridica; i primi offendono il pudore, e cioè il senso di riserbo che deve circondare le manifestazioni inerenti al sesso, il comune sentimento di una propria dignità personale nei rapporti sessuali, mentre gli altri consistono nella violazione di quel complesso di norme morali le quali impongono che non si faccia o non si rappresenti in pubblico quanto non è ritenuto necessario secondo il comune modo di pensare.

Il concetto di pudore, secondo un'autorevole dottrina, si determina non in rapporto alla mutevole e particolare sensibilità dei singoli, bensì in base al normale sentimento della collettività in un determinato momento storico. Esso non è, infatti, una sovrastruttura creata dalla civiltà ma è un sentimento connaturato alla struttura dell'uomo, un sentimento cioè che nell'uomo normale regola gli istinti sessuali e la cui offesa turba l'equilibrio psicofisico che costituisce aspetto della libertà individuale.

La pubblica decenza, invece, attiene genericamente alla tutela della costumatezza, al rispetto delle regole di decoro e di costume che debbono accompagnare le attività in ogni ambiente sociale, comprese le attività che

non concernono direttamente la sfera sessuale.

Il reato di cui all'articolo 528 del codice penale si configura come delitto; per la sua sussistenza occorre la consapevolezza del contenuto della stampa e del suo significato sul piano obiettivo, con la coeva volontà di metterla in circolazione. Sicchè ad esempio — come è preponderante insegnamento dottrinario e giurisprudenziale — in tema di riviste periodiche al rivenditore abituale e autorizzato può farsi addebito di detto reato solo nella ipotesi che la pubblicazione si presenti *prima facie* con i caratteri di una macroscopica oscenità.

Il reato previsto dall'articolo 725 dello stesso codice, invece, è una contravvenzione; è un reato di pericolo per la cui sussistenza basta che gli scritti, i disegni e gli altri oggetti figurati esposti alla pubblica vista oppure offerti in vendita o distribuiti in luogo pubblico o aperto al pubblico abbiano l'idoneità ad offendere la pubblica decenza ed è sufficiente l'accertamento del requisito della colpa dell'agente il quale, pertanto, per non essere incriminato, ha il dovere di controllare gli scritti e gli altri oggetti venduti, posto che la colpa può sostanziarsi anche in un difetto di diligenza nel controllo delle pubblicazioni da parte del rivenditore.

L'ignoranza del contenuto degli stampati offerti in vendita può addursi ove si tratti del delitto di cui al citato articolo 528 ma non ha rilievo in rapporto alla contravvenzione prevista dall'articolo 725.

La giurisprudenza è stata peraltro fluttuante in tema di dovere di controllo a carico dei distributori e rivenditori di riviste e di pubblicazioni in genere. Sono stati posti dei limiti a tale dovere di controllo, statuendosi che se, per concrete esigenze, il controllo non può essere minuzioso fino ad estendersi all'integrale lettura di ogni periodico, esso però non può neppure limitarsi all'aspetto esteriore della pubblicazione e deve spingersi quanto meno all'esame dei titoli e delle figure più appariscenti. Si è precisato altresì che il criterio atto a stabilire entro quali limiti possa svolgersi l'esame delle pubblicazioni da parte dei distributori e rivenditori non può fissarsi in astratto,

ma è da ricercarsi in quello che è il carattere e il contenuto della pubblicazione quale si riveli non soltanto *ictu oculi* bensì attraverso accorgimenti e cautele nella disamina della pubblicazione stessa, che tuttavia non possono oltrepassare quella che è la media diligenza degli appartenenti a tale categoria di ausiliari dell'attività giornalistica.

Buona parte della dottrina e della giurisprudenza, poi, ha affermato che l'obbligo del rivenditore di controllare se le pubblicazioni abbiano o meno contenuto osceno o indecente non viene meno neppure di fronte a periodici debitamente autorizzati o registrati, poichè la registrazione delle pubblicazioni si prefigge fini diversi da quelli perseguiti dall'articolo 725 del codice penale; ed ha ritenuto irrilevante anche la norma che prescrive l'obbligo di inviare una copia di ogni stampa al procuratore della Repubblica, poichè l'eventuale erronea opinione o l'inerzia di quest'organo non escludono l'obbligo del rivenditore di controllare il contenuto delle pubblicazioni poste in vendita.

Dalla superiore esposizione appare evidente che in dottrina ed in giurisprudenza la materia relativa alle pubblicazioni oscene o contrarie alla pubblica decenza ha dato e dà tuttora luogo a contrasti notevoli e a gravi perplessità che sono stati e sono di maggiore rilevanza allorquando riflettano l'accertamento della responsabilità dei distributori, degli edicolanti e comunque degli addetti a rivendite di giornali e di riviste.

Si è, quindi, a buona ragione auspicata una nuova normativa atta ad escludere qualsiasi responsabilità degli addetti alla diffusione della stampa per il solo fatto di avere, nell'espletamento della loro normale attività, rivenduto, detenuto o esposto pubblicazioni. Al riguardo sono state presentate alla Camera dei deputati alcune proposte di legge tra le quali quella al nostro esame di iniziativa del deputato Beragnoli e di altri deputati, mentre al Senato già in epoca assai antecedente, e precisamente sin dal 10 luglio 1968, era stato presentato dal Gruppo del Movimento sociale italiano il disegno di legge n. 49.

Il problema della responsabilità degli addetti alla diffusione delle pubblicazioni, pe-

raltro, assume notevole rilievo anche in relazione alla legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, che all'articolo 15 estende le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale anche al caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine pubblico o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.

È risaputo che anche la predetta disposizione di legge ha dato luogo a contrastanti pronunzie giudiziarie e che la Cassazione a sezioni unite ha finalmente deciso che essa ha regolato *ex novo* tutta la materia della cronaca del fatto delittuoso e del suicidio fissando limiti diversi da quelli stabiliti dall'articolo 114, comma terzo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che è stato quindi ritenuto già abrogato.

L'articolo 15 della legge sulla stampa assume quindi peculiare importanza. Esso fa specifico richiamo all'articolo 528 del codice penale. Secondo larga parte della giurisprudenza tale richiamo è soltanto *quoad poenam*, onde la norma dovrebbe ritenersi autonoma in rapporto al bene giuridico tutelato. Secondo altra parte della giurisprudenza e la quasi totalità della dottrina, invece, il rinvio al disposto dell'articolo 528 del codice penale è fatto *quoad delictum*, perchè atterrebbe sia alle modalità della condotta criminosa che all'elemento psicologico.

È certo comunque che, allorquando con legge innovativa si vogliono ritenere non punibili i titolari e gli addetti a rivendite di giornali e di riviste per il solo fatto di avere nell'esercizio normale della loro attività pubblicamente rivenduto, detenuto od esposto pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, non si può fare riferimento solo alle ipotesi disciplinate dagli articoli 528 e 725 del codice penale, ma deve richiamare quanto meno l'articolo 15 della legge n. 47 del 1948 che ha un contenuto più vasto, in quanto tutela genericamente il sentimento morale comune, cioè quel *minimum* etico che è ritenuto necessario per la sicura e civile convivenza.

Per tale motivo il disegno di legge n. 49 presentato dal senatore Nencioni e dagli altri senatori del Gruppo del Movimento sociale all'inizio della corrente legislatura ci sembra più completo sia perchè fa specifico riferimento al citato articolo 15 della legge sulla stampa sia perchè chiaramente esso estende la non punibilità anche ai distributori, mentre il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati non si richiama alla predetta norma e limita nel suo testo la non punibilità ai soli titolari e agli addetti a rivendite di giornali e riviste, seppure con evidente discrasia nel suo titolo la esclusione della responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale sia riferita anche ai distributori della stampa periodica. Pur sussistendo però tali imperfezioni, riteniamo conferente ai fini della celere e definitiva approvazione del disegno di legge non presentare alcun emendamento e limitarci a sollecitare chiarimenti interpretativi.

La proposta di legge in esame, con la quale si vuole assorbire anche il disegno di legge n. 49 presentato dal mio Gruppo — è innegabile — concerne la soluzione di un problema etico e giuridico, per il quale non sono ammesse ulteriori remore e carenze legislative e non è giustificabile la persistenza di perplessità al fine di determinare ciò che è lecito e ciò che è illecito in tema di diffusione della stampa in relazione a determinati ausiliari dell'attività giornalistica.

Non possono soggiacere ai rigori della legge penale i distributori, gli edicolanti, i titolari o gli addetti a rivendite di giornali e di riviste che spesso per ragioni soggettive o per i motivi oggettivi non hanno modo o tempo di rendersi conto se uno scritto o un disegno sia lesivo del pudore, della decenza, del comune sentimento della morale o dell'ordine familiare.

La legge non può condannare chi di fatto non possiede capacità o mezzi per stabilire se sia o meno lecito esporre e vendere una stampa e se questa, per effetto di elucubrazioni teoriche e giuridiche, sia da qualificare o meno pubblicazione oscena, indecente o tale da destare, per le sue descrizioni e illustrazioni particolarmente impressionanti o raccapriccianti, profondo turbamento o gra-

ve offesa del sentimento morale comune. Non può essere ritenuto responsabile e non può essere punito chi, come l'edicolante, in dipendenza dell'articolo 4 dell'accordo nazionale per la disciplina della rivendita dei quotidiani e periodici perfezionato il 29 ottobre 1959, ha obbligo, sotto pena di essere privato dell'autorizzazione di esercitare la professione, di accettare per la vendita tutte le pubblicazioni degli editori, di metterle in vendita subito dopo il loro arrivo e di effettuarne la vendita e l'esposizione tutti i giorni con la massima imparzialità e, quindi, a prescindere dalla capacità tecnica, non dispone di alcun tempo per giudicare se il contenuto delle pubblicazioni possa configurare l'esistenza di reati.

Per tali considerazioni, annuncio, a nome del mio Gruppo, voto favorevole per il disegno di legge al nostro esame che sottrae a responsabilità penale, e in conseguenza anche civile, persone alle quali nulla di illecito può imputarsi a titolo di dolo e di colpa per il solo fatto di avere, nella loro attività professionale, pubblicamente rivenduto, detenuto o esposto giornali, riviste e stampe provenienti dai normali canali di distribuzione. *(Applausi dall'estrema destra)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione tocca un aspetto particolare, anche se non trascurabile, della più vasta materia riguardante i reati contro il pudore e il buon costume. Non tocca tuttavia, ma lascia immutata, come presupposta, l'intera disciplina normativa, che pure in questi ultimi tempi è stata oggetto di critiche e di riflessioni anche sotto l'aspetto della legittimità costituzionale delle norme penali, sotto il profilo della violazione della libertà di espressione e di manifestazione del pensiero.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata da alcune magistrature di merito e, se la Corte costituzionale l'ha risolta negativamente, ciò non toglie che in sede legislativa essa possa essere riesaminata al-

la luce dell'articolo 21 della Costituzione e che il Parlamento, nella sua opera non compiuta di adeguamento delle norme penali ai principi fondamentali della Costituzione, possa, in un domani che mi auguro non molto lontano, rivedere tutta la materia sotto questo profilo.

A livello applicativo poi delle norme penali concernenti la materia dell'osceno e del buon costume sono note le diversità interpretative del concetto formale di comune pudore e di decenza che rispecchiano i vari atteggiamenti ideologici e le differenti concezioni del pudore e del buoncostume. La copiosa casistica della quale è agevole individuare i presupposti valutativi e gli orientamenti del giudice, mostra come le decisioni, se un dato atto o una certa manifestazione espressiva configuri un'offesa al pudore, siano in relazione all'evoluzione del costume etico-sociale, al mutare di valori socio-culturali, alla concezione del comune sentimento del pudore e alla particolare sensibilità del magistrato.

Le decisioni sono diverse a seconda che siano informate ad una concezione relativistica o assolutica o alla concezione ispirata al criterio dell'uomo normale. I diversi atteggiamenti ideologici si riscontrano anche nella interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 725 del codice penale. Una concezione assolutistica del pudore, che ha essenzialmente riguardo ai principi etici assoluti, assunti a base della norma giuridica e che una trasformazione del costume non potrebbe mai privare della necessaria tutela, porta logicamente, come ha portato, ad esigere una rigorosa disciplina nel commercio delle pubblicazioni ritenute oscene; rigorismo che sacrifica sull'altare degli assoluti principi non soltanto regole e norme di diritto penale, ma anche una visione psicologica e umana del comporamento del rivenditore.

Non è difficile riscontrare nell'indirizzo giurisprudenziale ispirato a tale concezione, più moralistica che morale, una distorta interpretazione dei principi fondamentali del diritto penale posta a base delle loro decisioni. Tale indirizzo è contrassegnato da tutta una casistica che, pur varia nelle particolarità

dei singoli casi, viene ricondotta ad un comune parametro interpretativo e valutativo dell'articolo 725 del codice penale. La punibilità del rivenditore sotto il profilo psicologico è ricercata nel fatto che il rivenditore ha l'obbligo di eseguire il controllo del contenuto della pubblicazione, riviste o giornali, prima di metterla in commercio, in quanto la colpa si sostanzia nella inosservanza di una precauzione doverosa implicitamente imposta dalla norma incriminatrice.

Ma l'applicazione di questo principio ha portato a conseguenze non accettabili dalla comune coscienza giuridica. Basterebbe pensare che è stato ritenuto colpevole il rivenditore che ignora il contenuto offensivo della pubblica decenza di una rivista offerta in vendita in quanto, secondo il principio enunciato, anche l'ignoranza dovuta a un fatto proprio omissivo pone la gente in colpa: principio assurdo perchè si dovrebbe presupporre che la gente non solo abbia la possibilità di controllare tutto il materiale che pone in vendita, ma che abbia anche la capacità critica di valutare se una pubblicazione è oscena o no, se offende il buon costume o no, se una riproduzione è artistica o scientifica o no. E portando l'applicazione di quel principio, che è più il prodotto di una concezione conservatrice e moralistica, alle estreme conseguenze, la giurisprudenza è giunta a queste conclusioni: l'obbligo imposto dal capitolato di categoria alle agenzie di distribuzione di porre in vendita tutto il materiale ricevuto non ha alcuna efficacia discriminante nei confronti di chi nell'atto stesso dell'adempimento di questo obbligo viola la legge penale. E ancora di più: non è stata riconosciuta efficacia discriminante, neppure sotto il profilo soggettivo, al fatto di aver posto in vendita pubblicazioni pur vagliate dalle commissioni amministrative di controllo doganale in quanto badate, si è ritenuto — ed ecco l'assurdo — che il rivenditore aveva sempre l'obbligo di accertare preventivamente che il contenuto delle pubblicazioni non offendesse la pubblica decenza. Paradossale! In-

fatti si richiederebbero nel venditore cognizioni e qualità critiche addirittura di supervisore, al di là e al di sopra del vaglio della commissione di controllo doganale. In questa materia, poi, in cui manca un criterio unico di valutazione!

Ebbene, questi fatti che formano la nostra esperienza quotidiana nel mondo giuridico dimostrano quanto sia opportuna l'introduzione nel codice penale dell'articolo proposto con il disegno di legge, giacchè il principio di legalità esige chiarezza e precisione per evitare l'arbitrio interpretativo della norma che determina sempre incertezza e molto spesso ingiustizia.

D'altra parte, l'articolo in esame prevede la non punibilità non di chiunque pone in vendita, come l'abusivo, ad esempio, e cioè di un qualunque rivenditore inqualificato, ma soltanto del rivenditore autorizzato nell'esercizio del suo mestiere. Il rivenditore come tale è un tramite attraverso il quale la pubblicazione arriva al pubblico. E sarebbe pretendere l'impossibile, stante la varietà, la quantità, la qualità di produzioni che continuamente vengono messe in commercio oggi, nel consumo di massa, se si richiedesse il preventivo controllo del rivenditore. Si dovrebbero allora istituire dei corsi di preparazione sull'osceno, sul pudore e sul buoncostume oppure si dovrebbero stabilire modelli di lecito e di illecito prontamente confrontabili, il che è impossibile. Tuttavia — e passo implicitamente ad illustrare anche lo emendamento che ho presentato — la legge va completata. La previsione contenuta nell'articolo 725 si trova anche nell'articolo 112 del testo unico di pubblica sicurezza. Infatti l'articolo 112, che è correlato con l'articolo 725, dispone: « È vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare allo scopo di farne commercio e distribuzione o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini ed altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali ed economici costituiti nello Stato, lesivi del prestigio dello Stato o dell'autorità o offensivi del senti-

mento nazionale, del pudore o della pubblica decenza o che divulgano anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico-scientifico i mezzi rivolti a impedire la procreazione, a produrre l'aborto (e questa parte ormai è già abrogata con la sentenza della Corte costituzionale) o che illustrino l'impiego dei mezzi stessi o che forniscano comunque indicazioni sul modo di procurarsi o di servirsene. È pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuirli od esporli pubblicamente ».

Vi è poi l'articolo 15 della legge sulla stampa, il cui contenuto già è stato letto e ripetuto dai colleghi che mi hanno preceduto. Orbene, se la *ratio* dell'articolo unico del disegno di legge che noi stiamo per approvare è quella di eliminare l'obbligo del controllo da parte del rivenditore, è ovvio che per un principio di eguaglianza il rivenditore, come non ha l'obbligo di controllare preventivamente il contenuto degli scritti, delle pubblicazioni in genere — contenuto a sfondo erotico o a sfondo pornografico o a sfondo osceno — così lo stesso obbligo non deve avere (e non lo può avere per le ragioni esposte) anche per tutti gli altri stampati che hanno un contenuto diverso ma che comunque sono egualmente proibiti. Se tutta questa stampa proibita ha un contenuto osceno, contro il buoncostume, eccetera, non può farsi mai carico al rivenditore della violazione delle leggi penali alle quali quelle stesse pubblicazioni sono soggette, e ciò proprio per le ragioni che abbiamo detto: per la sua impossibilità fisica, materiale di controllare, la sua incapacità di distinguere il lecito dall'illecito, il vietato dal permesso. E allora deve valere la medesima *ratio*, cioè la mancanza dell'obbligo di controllo sulla quale, come si è visto, la giurisprudenza ha fondato la colpevolezza e la responsabilità penale di chi vende le pubblicazioni proibite. Ecco perchè io penso che la legge sotto questo aspetto debba essere ampliata con la previsione della categoria di stampati prevista dall'articolo 112 della legge di pubblica sicurezza, come anche delle categorie

di stampati prevista dall'articolo 14 e dall'articolo 15 della legge sulla stampa. Questo perchè il disegno di legge, così come è formulato, prevede la non punibilità. Soltanto per i casi previsti dall'articolo 528 e dall'articolo 725, cioè per la vendita di scritti, disegni o altro che offenda il pudore o la pubblica decenza. Noi siamo sempre preoccupati di quello che avverrà quando la legge entrerà in vigore per la interpretazione che ne darà il magistrato e non dobbiamo nasconderci che il magistrato è portato nell'interpretazione della legge, specie quando sono ambigui il senso e il significato delle parole, a rispecchiare il suo atteggiamento ideologico, il suo atteggiamento politico (non ce lo nascondiamo, nel subcosciente c'è sempre questa spinta), per cui potremmo domani vedere una distorsione del pensiero autentico del legislatore. Di qui l'esigenza della chiarezza nella formulazione della legge. E non dobbiamo rimetterci all'interprete, perchè l'interprete dirà la sua opinione che potrà non rispecchiare il pensiero autentico del legislatore.

Ecco perchè questa limitazione potrebbe far ritenere poi l'esclusione degli altri casi previsti dalle leggi speciali, il che a me non sembra giusto: poichè le situazioni sono uguali, uguale deve essere il trattamento giuridico. D'altra parte, una volta escluso l'obbligo del preventivo controllo da parte del rivenditore, il principio vale per tutti i casi di rivendita e di distribuzione, qualunque sia il contenuto della pubblicazione.

In tal modo ho già illustrato le ragioni dell'emendamento da me presentato. E dico subito che sono perfettamente d'accordo per quanto riguarda gli emendamenti già annunciati, e in parte illustrati, dal collega Maris e l'emendamento presentato dai senatori Albertini e Pieraccini. A me pare infatti che quelle siano le conclusioni logiche delle premesse che io stesso poco fa ho enunciato. Ma allora debbo far presente una cosa. Se, come mi auguro, il Senato accoglierà gli emendamenti proposti dalle varie parti e la legge verrà così ampliata e integrata, allora

dovremo cambiare anche il titolo. Il titolo non dovrebbe più essere: « Esclusione dei distributori e rivenditori professionali... », ma dovrebbe essere: « Esclusione dei distributori, dei rivenditori e dei titolari di rivendite di libri e di stampa non periodica dalla responsabilità derivante... eccetera ».

Z U C C A L A', *relatore*. Ho già presentato in tal senso un apposito emendamento.

T O M A S S I N I. Allora dichiaro di essere d'accordo anche su questo emendamento.

Dopo quanto ho detto, onorevoli colleghi, è chiaro che il mio Gruppo esprimerà voto favorevole al disegno di legge completato nei modi da me esposti.

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

Approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 1420

T E S A U R O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T E S A U R O. Onorevole Presidente, chiedo che sia adottata la procedura urgentissima per il disegno di legge n. 1420, d'iniziativa dei senatori Bernardinetti e Fe-noaltea, sul quale si è manifestato il consenso di tutti i Gruppi.

P R E S I D E N T E. Non essendovi osservazioni, la richiesta è accolta.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E. Riprendiamo la discussione sul disegno di legge n. 1251. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Z U C C A L A', *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, non aggiungerò nulla a quanto già è stato detto molto efficacemente oggi e a ciò che molto più modestamente ho scritto nella mia relazione.

Mi pare di poter rilevare dalla discussione che si è pervenuti ad una soluzione unanime per quanto riguarda l'aspetto principale ed

essenziale di questa legge, nel senso che i rivenditori, gli edicolanti e i librai (secondo l'emendamento che è stato proposto e che io ritengo di dover appoggiare) non possono essere ritenuti responsabili per le pubblicazioni che espongono, detengono o vendono poichè non si può attribuire loro il giudizio finale su ciò che è lecito o illecito, su ciò che è osceno o non lo è. Tutti cioè siamo d'accordo nello stabilire che la responsabilità ultima dell'edicolante o del libraio nella valutazione dell'osceno non può essere penalmente acquisita perchè essa è al di là degli stessi strumenti di cognizione e di indagine di cui possono disporre i soggetti in questione.

Premesso questo, vorrei aggiungere una sola osservazione, e cioè che questo provvedimento non significa allargare le maglie del dilagare di una certa oscenità orripilante a simiglianza di quel che accade in altri Paesi, anzi direi che significa proprio il contrario. Infatti il sistema di colpire l'ultimo anello e direi il più debole anello della catena che ha per oggetto la speculazione dell'osceno, il libraio, l'edicolante, il giornalista, che non hanno alcun interesse speculativo nel commercio dell'osceno, non è efficace ed appare iniquo perchè si colpisce una categoria di lavoratori che dalla vendita ricavano solo quella normale percentuale che è loro concessa per qualunque altra rivista o per qualunque altro libro. Costoro sono stati invece i più duramente colpiti nella repressio-

ne dell'osceno con denunce e sequestri che hanno dato luogo ad un numero considerevole di procedimenti, mentre sarebbe stato più produttivo andare alla fonte, cioè a coloro che speculano, facendo anche parecchi quattrini, sull'osceno, elevato al rango di vera e propria industria.

Ecco perchè dicevo che questa legge, lungi dall'aprire una maglia nel commercio dell'osceno, che in genere è orrido, ma qualche volta può anche essere conforme a una certa tendenza evolutiva che c'è nella società moderna e che quindi non rasenta lo osceno, rilancia una migliore attività operativa delle forze di polizia per risalire alla fonte, per reprimere, colpire, anche duramente se necessario, coloro i quali speculano su certi atteggiamenti o sentimenti deteriori.

A me sembra che sotto questo aspetto il provvedimento abbia una carica che non è solo tecnica, che cioè non riguarda solo gli addetti ai lavori, i giuristi che innovano e modificano le norme, ma abbia anche un aspetto politico che richiama alcuni valori, che non bisogna trascurare, presenti e vitali nel nostro Paese, nella maggioranza del nostro popolo. Se questi valori debbono essere difesi — ed io credo che debbano esserlo — ciò va detto con più efficacia e con più solerzia di quanto non sia avvenuto fin adesso colpendo soltanto i soggetti più deboli, più esposti e meno responsabili nel commercio dell'osceno.

Detto questo e rilevato il valore politico del provvedimento, devo aggiungere qualche considerazione in ordine alle proposte avanzate per allargare la sfera della legge. Mi sembra sia giusto che ciò avvenga, anche se mi rendo conto di una certa attesa presente soprattutto nelle categorie dei giornalisti interessati, attesa che non è fine a se stessa ma è pressante ed urgente per i procedimenti in corso, che è auspicabile vengano sospesi in attesa che il Parlamento dica la parola definitiva su questo provvedimento.

Tuttavia credo che anche con le nostre modifiche la legge possa avere un *iter* parlamentare sollecito e spedito.

L'allargamento ai librai. Come si può pensare che un provvedimento legislativo

di questa portata escluda i librai, che per molti aspetti hanno nello stesso settore la stessa funzione, la stessa responsabilità dei giornalisti? Abbiamo, per esempio, periodici editi dalle case editrici con frequenza quindicinale o mensile che sono venduti sia dai giornalisti sia dai librai. E allora, se la legge dovesse essere approvata così come ci è stata rimessa dall'altro ramo del Parlamento, si correrebbe il rischio di vederla colpita da un vizio di incostituzionalità, in quanto determinerebbe una discriminante tra due categorie diverse rispetto allo stesso oggetto: lo stesso libro venduto dal libraio crea responsabilità penali, venduto dal giornalista esime da responsabilità penali. Di qui la necessità che tale esenzione di responsabilità sia estesa anche al libraio. Oltre che rispondente a fini di equità e di giustizia, mi pare che ciò sia coerente e corretto dal punto di vista costituzionale.

Esprimerò il mio parere, rapidamente, anche sugli emendamenti che sono stati presentati.

Ritengo che l'emendamento 1.4, che porta la firma dei senatori Albertini e Pieraccini, vada approvato in quanto estende appunto in modo coerente e corretto l'esenzione di responsabilità ai librai.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3 del senatore Maris e di altri senatori, viene assorbito dall'emendamento 1.4. Per quanto riguarda l'emendamento 1.2 del senatore Maris e di altri senatori, concernente l'estensione dell'esenzione di responsabilità oltre che ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale, anche ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 sulla stampa, ritengo che si possa approvare soprattutto per un'esigenza di maggiore cautela. Penso che gli articoli 14 e 15 della legge sulla stampa non abbiano determinato figure autonome di reato in quanto il riferimento è *quoad delictum non quoad poenam*. Mi rendo conto che una certa corrente giurisprudenziale ha scelto una soluzione diversa contro la maggioranza della dottrina e contro — credo — la volontà dello stesso legislatore.

Quindi rendere esplicita in questa sede la volontà del legislatore, statuendo appun-

to che non c'è punibilità per i giornalisti ed i librai anche in relazione a quelle due previsioni (e va inserito anche l'articolo 14; bene ha fatto il collega Maris a richiamarlo) della legge sulla stampa, mi pare che sia produttivo, utile e coerente.

Ho qualche perplessità invece sull'articolo 112 della legge di pubblica sicurezza che non possiamo accettare. Ritengo personalmente (e credo che qualche ricerca andava fatta in questo senso per trovare qualche precedente) che l'articolo 112 della legge di pubblica sicurezza sia totalmente incostituzionale. Mi sembra che già vi sia stata qualche pronuncia della Corte costituzionale, se non in senso di espressa abrogazione, in quello di demandare al legislatore l'abrogazione appunto di questa norma. Però la norma credo sia al di fuori della tematica oggi al nostro esame. Cioè l'articolo 112 della legge di pubblica sicurezza stabilisce che « è vietato fabbricare o introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare... ». I soggetti destinatari di questa norma non sono più i giornalisti o i librai, a cui espressamente fa riferimento il nostro provvedimento, ma chiunque che non solo detiene o vende per un obbligo contrattuale (come quello proprio del libraio e del giornalista) ma fabbrica, introduce, detiene ed esporta allo scopo di farne commercio. C'è qui un allargamento che mal si concilierebbe, pur apprezzando lo spirito che ha ispirato l'emendamento del collega Tomassini, col tema oggi al nostro esame. Inoltre c'è un altro rischio da considerare molto più grave e molto più serio: quello di dare legittimazione, attraverso la esclusione di responsabilità per i librai e giornalisti, ad un articolo che è interamente illegittimo. Cioè noi inseriremmo l'articolo 112 in questa norma per escludere che possa produrre responsabilità a danno dei librai e dei giornalisti, ma per converso diremmo che per ciò che non riguarda i librai e i giornalisti esso potrebbe essere legittimo, per chiunque, per esempio, esporta o commercia quella stampa sui diritti dello Stato eccetera, cosa che invece noi riteniamo profondamente ed essenzialmente incostituzionale ed illegittima.

Ora, di fronte a questo rischio di far apparire come recepita, per argomentazioni *a contrario*, una norma che respingiamo in quanto illegittima, io pregherei il senatore Tomassini (dando atto che lo spirito della sua proposta tendeva appunto a qualificare l'illegittimità di questa norma) di ritirare l'emendamento e appoggiare invece quegli altri che sono stati presentati.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho concluso. Ritengo che approvando questa legge, con gli ampliamenti che il Senato, in tutte le sue parti politiche, ha proposto e che mi pare siano stati recepiti dall'Assemblea, si compia non solo un atto di giustizia e di equità verso una categoria che compie con fatica, come tutte le categorie lavoratrici, il proprio dovere ogni giorno, ma anche un atto di rilievo politico perchè si dà più spazio, più libertà a quel principio della diffusione del pensiero che è previsto dall'articolo 21 della nostra Costituzione. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

P E L L I C A N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo, pur apprezzando lo spirito dell'emendamento 1.5 che ha sostituito l'emendamento 1.1, dei senatori Tomassini e Menchinelli, ritiene che il richiamo all'articolo 112 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non sia pertinente; e si esime dal ripetere le argomentazioni acutissime svolte dal senatore Zuccalà.

Accoglie l'emendamento 1.2 dei senatori Maris, Tropeano ed altri e accoglie lo spirito degli emendamenti 1.3 e 1.4, entrambi tendenti ad allargare la categoria dei destinatari della legge, perchè il Governo è convinto — ed egli personalmente ha avuto occasione di rilevarlo in sede di Commissione giustizia del Senato — che, nel momento in cui il legislatore considera finalmente opportuno e indispensabile modificare l'attuale disciplina sollevando il venditore da una vera e propria responsabilità penale

ex lege, l'esclusione dei librai, creando una ingiustificata disparità di trattamento tra due categorie similari di venditori, non mancherebbe di destare, come ha già rilevato il relatore, fondate perplessità anche sotto il profilo della legittimità costituzionale.

D'altronde lo stesso relatore nella sua relazione scritta aveva ricordato che la Commissione ha ritenuto che la categoria dei librai merita il trattamento previsto dalla norma per i giornalisti, essendo identici i motivi ispiratori. Tecnicamente il Governo preferisce l'emendamento proposto dai senatori Albertini e Pieraccini proprio perchè più esplicito e più chiaro. Naturalmente accoglie l'emendamento al titolo. E, confortato dal già emerso orientamento unanimemente favorevole al disegno di legge, ne raccomanda l'approvazione con l'augurio che l'iter legislativo venga rapidamente completato.

Anche il Governo infine, come ha fatto il relatore, intende affermare che l'approvazione di questo disegno di legge non significa, non può e non deve significare un allargamento delle maglie al dilagare del commercio dell'osceno. Anzi, come acutamente ha osservato il relatore senatore Zuccalà, la legge deve essere proprio uno stimolo a risalire alla fonte nell'azione di repressione della stampa oscena.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1281. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , Segretario:

Articolo unico

Non sono punibili, ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale, i titolari e gli addetti a rivendite di giornali e di riviste, per il solo fatto di avere, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicamente rivenduto, detenuto ed esposto pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Tomassini e Menchinelli era stato presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « degli articoli 528 e 725 del Codice penale », *inserire le altre:* « dell'articolo 112 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ».

1. 1

Gli stessi senatori Tomassini e Menchinelli hanno presentato successivamente un emendamento aggiuntivo in sostituzione di quello testè letto. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , Segretario:

Aggiungere il seguente comma:

« La punibilità è altresì esclusa nel caso in cui la rivendita, la detenzione e l'esposizione pubblica hanno per oggetto gli scritti i disegni e le immagini di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, ed agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ».

1. 5

P R E S I D E N T E . Senatore Tomassini, insiste per la votazione di questo emendamento?

T O M A S S I N I . Dirò subito che sono disposto anche a ritirarlo, però vorrei ribadire le ragioni per cui ho presentato questo emendamento. Avremmo dovuto fare un articolo unico in cui si affermasse che il rivenditore autorizzato non è tenuto ad un controllo preventivo della stampa che lui espone, perchè questo, sebbene non sia espressamente detto, è ovviamente il fondamento della riforma. Perciò, d'accordo con il senatore Zuccalà, ritengo giusta l'incostituzionalità, ma penso anche che sia incostituzionale tutta la materia che limita la manifestazione del pensiero secondo l'articolo 21 della Costituzione. La mia preoccupazione si riferisce al fatto che si tratta di stabilire

un principio di uguaglianza perchè può succedere che un rivenditore autorizzato alla vendita della stampa pornografica non è punibile perchè non ha l'obbligo del controllo, mentre per altri stampati contenenti espressioni illecite costituenti reati vi può essere un giudice che, dal momento che la materia è stata limitata a quanto prevede l'articolo 725 (pornografia, indecenza, buoncostume), stabilisca per gli scritti di carattere diverso, ma per contenuto costituenti ugualmente reato, la punibilità per il rivenditore. In questo modo quindi non si applicherebbe in tutta la sua interezza la premessa che sta alla base della riforma: ovvero la mancanza della doverosità di un controllo.

Per queste ragioni ho presentato questo emendamento; ma, dal momento che il relatore mi esorta a ritirarlo, se darà atto che il rivenditore è sempre esente da sanzioni penali per qualunque scritto egli ponga in vendita perchè manca l'obbligo giuridico del controllo (questo potrebbe servire anche per i lavori preparatori ai fini di un'interpretazione della legge) ritiro l'emendamento relativo all'articolo 112 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Maris e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo, sul quale sia la Commissione che il Governo hanno espresso parere favorevole. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Dopo le parole: « degli articoli 528 e 725 del Codice penale », inserire le altre: « e degli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ».

1.2 **MARIS, TROPEANO, CALAMANDREI, PIRASTU, VENANZI, ILLUMINATI, CARUCCI, FABIANI**

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.2 presentato dal senatore Maris e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Maris e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Sostituire le parole: « e di riviste », con le altre: « , di riviste e di libri ».

1.3 **MARIS, TROPEANO, CALAMANDREI, PIRASTU, VENANZI, ILLUMINATI, CARUCCI, FABIANI**

P R E S I D E N T E . Senatore Maris, insiste per la votazione di questo emendamento?

M A R I S . Lo ritiro ed aderisco all'emendamento 1.4 dei senatori Albertini e Pieraccini.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Albertini e Pieraccini è stato presentato un emendamento aggiuntivo, sul quale sia la Commissione che il Governo hanno espresso parere favorevole. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« La stessa disposizione si applica ai titolari ed agli addetti a negozi di vendita di libri e di pubblicazioni non periodiche ».

1.4 **ALBERTINI, PIERACCINI**

A L B E R T I N I . Quest'emendamento lo ritengo già illustrato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.4 presentato dai senatori Albertini e Pieraccini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del relatore, senatore Zuccalà, è stato presentato un emendamento sostitutivo del titolo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario:*

Sostituire il titolo con il seguente:

« Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale ».

T. 1

Z U C C A L A ' , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U C C A L A ' , *relatore.* Per ragioni di coerenza il titolo deve essere ulteriormente modificato nel senso di aggiungere, dopo le parole: « codice penale », le parole: « e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, numero 47 ».

Do contezza, per quanto riguarda i distributori, della loro esclusione, perchè ciò deriva da un rilievo fatto giustamente dal collega Filetti. Infatti nel disegno di legge non si parla di distributori che sono il tramite attraverso cui le riviste e i giornali arrivano ai rivenditori, per cui includere i distributori nel testo dell'articolo sarebbe incongruo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento T. 1, presentato dal relatore, tendente a sostituire il titolo con il seguente:

« Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge n. 1281, composto di un articolo unico, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che il disegno di legge n. 49, d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori, si deve intendere assorbito.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari